



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista ó Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista ó Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
n. 04/08 del 08/07/2008

SOMMARIO

[SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO . NUOVO TESTO UNICO](#)

[LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO ANTICIPATA](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2008 . ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DdMPOSTA](#)

[DETAZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PRODUZIONE - TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ](#)

[LE ANTICIPAZIONI DEL TFR](#)

[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI . MODIFICA DELLA DISCIPLINA](#)

[MANOVRA D'ESTATE E NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2008](#) [AGOSTO 2008](#) PRIMI GIORNI [SETTEMBRE 2008](#)

**SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO ó NUOVO TESTO UNICO**

Dal 15 maggio 2008 è in vigore il D. Lgs. n. 81/2008, comunemente definito Testo Unico sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale disposizione ha accorpato le principali leggi che hanno regolato la materia: D. Lgs. 626/1994; D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 493/1996, D.Lgs n. 494/1996.

Alcune disposizione sono semplicemente trasposte nel nuovo provvedimento mentre altre sono state modificate o riscritte.

Il risultato è un testo assai complesso, composto da 306 articoli e 51 allegati; inoltre le modifiche introdotte hanno decorrenze diverse a volte subordinate all'emanazione di specifici decreti.

La materia deve necessariamente essere applicata in azienda con l'ausilio di personale specializzato anche per le diverse competenze tecniche necessarie ad affrontare i vari adempimenti.

In questa sede non entriamo nello specifico, anche perchè non di Nostra competenza professionale, Vi invitiamo però a rivolgerVi al più presto ai Vostri Consulenti della sicurezza e/o ai Medici competenti per definire ed attuare tutto quanto.

**LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE
OBBLIGATORIA DAL LAVORO ANTICIPATA**

Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 25 del 17/04/2008 con la quale precisa i termini di decorrenza dell'interdizione anticipata dal lavoro delle gestanti distinguendo tra le due ipotesi:

- **interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione o per pregresse patologie** . in questo caso la domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla presentazione con decorrenza dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro;
- **interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio** . questa ipotesi prevede un accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro circa l'impossibilità, per il datore di lavoro, di eliminare i rischi o di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Tale accertamento può essere sostituito da dichiarazione del datore di lavoro nella quale risulti in modo chiaro che non è possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In questi casi, comunque, l'interdizione decorrerà dalla data del provvedimento che non può avere efficacia retroattiva.

**ASSISTENZA FISCALE 2008 ó ADEMPIMENTI DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Con la prorogazione delle retribuzioni nel corso del mese di luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 pervenuti dai CAF, dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) o elaborati direttamente dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta.

I sostituti devono procedere al conguaglio degli importi evidenziati nei modelli 730-4, trasmessi dai Caf entro il 25/06/2008, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di luglio. Se il sostituto riceve il 730-4 successivamente a tale data, procederà al conguaglio con la prima retribuzione utile.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 al sostituto di imposta e questi non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio nel

corso del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricevimento sul modello 730/4 prima di restituirlo al CAF/professionista che l'ha inviato.

Tale data sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PRODUZIONE 6 TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ

Come già anticipato con circolare flash n. 10 del 10/06/2008 è stato introdotto, in via sperimentale, una forma di detassazione delle somme corrisposte a titolo di:

- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare svolto nell'ambito dei contratti a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge;
- premi per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi legati all'andamento economico dell'impresa; la norma non si riferisce solo ai premi derivanti da contrattazione di secondo livello ma anche a premi unilateralmente erogati dal datore di lavoro.

La detassazione è soggetta ad una serie di vincoli:

1. interessa solo il settore privato e va riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro salvo espressa rinuncia del lavoratore;
2. va riconosciuta solo ai soggetti che, nell'anno d'imposta 2007, hanno conseguito redditi da lavoro dipendente; inoltre tale reddito non deve essere superiore a 30.000 euro (imponibile fiscale di cui alla casella 1 parte B modello CUD 2008);
3. va riconosciuta limitatamente a 3.000 euro lordi erogati a livello aziendale nel periodo dal 1 luglio 31 dicembre 2008;
4. il corrispettivo lordo delle somme in questione va assoggettato ad una imposta sostitutiva del 10% a carico del lavoratore; resta comunque assoggettato alla ordinaria contribuzione;
5. tali somme non concorrono a determinare la situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare.

Tali condizioni e limiti pongono una serie di problemi sul piano pratico.

In merito al **periodo di riferimento** non è chiaro se si debba adottare un principio di competenza o un principio di cassa.

Sembra poter concludere che per il lavoro straordinario si dovrà adottare il principio di competenza (verranno detassati i corrispettivi delle prestazioni svolte dal 1 luglio al 31 dicembre); in questo modo, gli straordinari svolti nel mese di dicembre e pagati entro il 12 gennaio 2009, dovrebbero fruire del regime di detassazione in base al principio di cassa allargato.

Per i premi, invece, si dovrebbe applicare il principio di cassa (andranno detassati i premi corrisposti dal 1 luglio al 31 dicembre 2008 indipendentemente dal periodo di maturazione degli stessi).

Quanto al **limite reddituale di 30.000** euro con riferimento al periodo di imposta 2007, si pone il problema, per i sostituti di imposta che non hanno avuto in forza il dipendente per tutto l'anno 2007, di verificare tale requisito.

Per questi casi, si ritiene che i datori di lavoro debbano farsi rilasciare specifica dichiarazione da parte del lavoratore prima di riconoscere il beneficio in questione.

Altro dato che va monitorato è il **tetto di 3.000 euro**. Qualora infatti il lavoratore cambi datore di lavoro nel corso del periodo 1 luglio 31 dicembre 2008, dovrà consegnare al nuovo datore di lavoro una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di straordinari o premi eventualmente già detassati nel precedente rapporto.

Pur nell'imminenza dell'operatività di tale disposizione, si rimane in attesa di una circolare esplicativa della norma che chiarisca le modalità applicative della stessa.

Tassazione delle liberalità

Il decreto in esame ha abrogato il comma 2 lett. b) dell'art. 51 del TUIR.

Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore del decreto, **non sono più esenti e quindi rientrano nella base imponibile: %e erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a euro 258,23 nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente+**

LE ANTICIPAZIONI DEL TFR

La sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 4133 del 22 febbraio 2007 e la sentenza delle Corte d'appello di Venezia n. 548 del 9 ottobre 2007, ci danno l'occasione di fare il punto della situazione in merito al trattamento contributivo da riservare alle anticipazioni del TFR.

Sul tema era sorta una disputa in seguito, soprattutto, ad una sentenza del Tribunale di Vicenza il quale sosteneva la pretesa dell'INPS di assoggettare a contribuzione le anticipazioni del TFR erogate per causali non previste dall'art. 2120 del c.c.

Ora, in pratica, le due sentenze chiariscono che il TFR mantiene la sua natura anche nel momento in cui viene erogata una anticipazione la quale deve subire lo stesso tipo di trattamento contributivo e fiscale previsto per l'erogazione del saldo.

Viene quindi riconosciuta piena legittimità alla pattuizione collettiva e, soprattutto, individuale, in base alla quale le parti possono derogare alla disciplina del codice civile, prevedendo l'erogazione di anticipazioni per causali diverse da quelle previste dall'art. 2120 c.c. e anche in assenza dei requisiti minimi ivi previsti.

In ogni caso l'anticipo concesso dal datore di lavoro andrà esentato da contribuzione.

Si consiglia comunque, al fine di rendere inequivocabile il titolo dell'erogazione, di concedere anticipazioni del TFR solo previa richiesta scritta da parte del lavoratore e di rispettare il principio di parità tra i lavoratori.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2008 a giugno 2009, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2007.

Riproponiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

Il datore di lavoro rileva la composizione del nucleo familiare dallo **stato di famiglia** rilasciato dall'anagrafe che, per i cittadini italiani, **ha validità quinquennale** (salvo variazione del nucleo familiare). Per i cittadini stranieri INPS, sempre interpellato per le vie brevi, ha confermato che lo stato di famiglia attestante situazioni rilevabili dall'anagrafe italiana, deve essere prodotto con cadenza annuale.

I cittadini extracomunitari che, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, richiedono l'ANF per i familiari residenti all'estero, devono ottenere specifica autorizzazione per la quale devono produrre apposita documentazione.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2007.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2008 - Unico 2008 - mod. Cud 2008 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).**

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2007.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede della ditta.

**LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
MODIFICA DELLA DISCIPLINA**

Nella circolare bimestrale n. 3/2008, avevamo illustrato le norme che regolavano la responsabilità solidale dei contratti di appalto e successivamente con circolare flash n. 11/2008.

Il D. L. n. 97 del 3 giugno 2008 ha abrogato alcune disposizioni della l. n. 248/2006 e del D.M. contenente il regolamento di attuazione delle stesse modificando completamente, con effetto immediato, il sistema delle responsabilità che, ricordiamo, erano soggette ad una catena di controlli particolarmente complessa tra committente e appaltatori.

Rispetto alla disciplina descritta nella precedente circolare bimestrale, viene meno la responsabilità solidale tra committente e appaltatore che valeva per un periodo di due anni con riferimento ai debiti fiscali relativi alle prestazioni di lavoro utilizzate nell'esecuzione dell'appalto.

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, in merito agli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali, rimane confermata e non può essere eliminata con il controllo, svolto da parte dell'appaltatore, del regolare adempimento da parte del subappaltatore.

Rimangono confermate le altre disposizioni commentate.

Si ricorda in particolare:

- la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, per la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e del pagamento dei relativi contributi, valevole per due anni dalla fine dell'appalto;
- appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido per contributi e imposte relative ai salari connessi alle prestazioni eseguite nel contratto di appalto;
- il committente è responsabile del coordinamento degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ambito delle opere eseguite con contratti di appalto; il committente è inoltre solidalmente responsabile per danni derivanti da infortunio sul lavoro, accaduti nell'esecuzione dell'appalto, che non risultino indennizzati da parte dell'INAIL.

MANOVRA D'ESTATE E NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, in vigore dalla stessa data, contiene diverse disposizioni che incidono sul mercato del lavoro.

Sono state, tra l'altro, ripristinate alcune disposizioni recentemente abrogate dal precedente governo.

Andando con ordine e in estrema sintesi, questo sono le novità

Art. 19 - Soppressione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro

Con effetto dal 1 gennaio 2009 viene eliminato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e ogni tipo di pensione.

Art. 21 - Contratto a termine

I motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che giustificano il contratto a tempo determinato possono riguardare anche l'ordinaria attività del datore di lavoro. La precisazione inserita dalla nuova disposizione appare di poco conto in quanto non sembra che le cause fondanti l'opposizione del termine dovessero trovare origine in fatti straordinari dell'organizzazione dell'impresa.

Inoltre il decreto prevede che i contratti collettivi, di diverso livello, possano stabilire deroghe alla durata massima dei contratti a termine che, ricordiamo, è di 36 mesi, nonché deroghe al diritto di precedenza di assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte dei lavoratori già occupati a termine.

Art. 22 - Lavoro accessorio

Si tratta di prestazioni di lavoro occasionale nel settore domestico, di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, insegnamento privato supplementare, ecc. che possono essere rese da giovani con meno di 25 anni di età con un sistema semplificato di retribuzione e pagamento dei contributi.

È ora prevista l'emanazione di un decreto che individui il concessionario del servizio e regoli le modalità di versamento dei contributi a favore dei prestatori di dette attività.

In attesa del decreto i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 c. 1 lett. a) e c) nonché art. 6 c. 1, 2, 3 del D. Lgs. 276/2003 (agenzie di somministrazione, intermediazione, università, comuni, associazioni dei datori di lavoro, soggette a particolari autorizzazioni).

Ritourneremo quindi sull'argomento appena sar  emanato il decreto attuativo.

Art. 39 Semplificazione dei libri obbligatori in materia di lavoro

Con apposito decreto che dovr  essere emanato dal Ministero del lavoro, verr  istituito un libro unico del lavoro che sostituir  il libro matricola, libro paga (foglio paga e registro presenze). Il decreto stabilir  anche le relative modalit  di tenuta.

In tale libro andranno riportati, in sostanza, tutti i dati precedentemente registrati dei libri soppressi, compresi i dati dei lavoratori a domicilio, e dovr  essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo.

Copia delle registrazioni effettuate nel registro sostituiranno il prospetto di paga dovuto al dipendente.

Art. 39 - Abolizione delle dimissioni on line

  stata abrogata la norma che imponeva al lavoratore di rassegnare le dimissioni mediante compilazione di un apposito modulo al quale si accedeva dal sito del Ministero del lavoro o recandosi presso i Centri per l'impiego, DPL, ecc.

Ora le dimissioni possono essere rese in forma libera secondo la vecchia disciplina.

Art. 39 - Contratto di lavoro intermittente o a chiamata

Viene integralmente ripristinato il contratto di lavoro a chiamata nella versione precedente alla l. n. 247/2007 che l'aveva abrogato.

Art. 39   altre disposizioni

Viene eliminata la contribuzione aggiuntiva per i contratti di lavoro a tempo parziale di durata inferiore a 12 ore settimanali.

Viene abrogata la disciplina particolare del collocamento nello spettacolo

Art. 41   orario di lavoro

Sono state apportate piccole modifiche alle norme che regolano l'orario di lavoro notturno, riposi, aspetti sanzionatori.

  stato eliminato:

- l'obbligo comunicativo del superamento delle 48 ore settimanali di lavoro per le imprese che occupano pi  di 10 dipendenti;
- l'obbligo comunicativo annuale in caso di esecuzione continuativa di lavoro notturno o compreso in regolari turni periodici.

LA GIURISPRUDENZA**LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA****Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 4504 del 21 febbraio 2008**

Per procedere al licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro deve valutare le circostanze sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Nel caso in cui la mancanza commessa dal lavoratore sia talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti e ogni altra sanzione sia inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro, lo stesso potrà procedere al licenziamento.

MALATTIA E SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ**Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 10706 del 24 aprile 2008**

Il lavoratore che, assente per malattia, svolge altra attività, può essere licenziabile solo qualora l'attività svolta provi l'inesistenza della malattia o qualora l'attività svolta comprometta la guarigione.

VALIDITÀ DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**Sentenza Corte d'Appello di Napoli del 13 dicembre 2007**

La sentenza in esame ribadisce che la validità del termine apposto in base a quanto previsto dal D. Lgs. 368/2001, è subordinata alla descrizione puntuale e rigorosa della causale che giustifica l'opposizione del termine.

Non è infatti sufficiente citare genericamente motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e, la carenza della motivazione, comporta la riqualificazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione.

RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE PER FERIE NON GODUTE**Sentenza Tribunale di Padova n. 714 del 16 ottobre 2007**

Con questa sentenza il giudice ha condannato un datore di lavoro a risarcire il danno esistenziale ad un lavoratore al quale aveva ripetutamente negato il diritto alla fruizione delle ferie.

Il diniego delle ferie rappresenta un inadempimento contrattuale posto che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore riconosciuto dalla Costituzione.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2008

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenzario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2008	01	02	03	04	05	06
07	08	09	<u>10</u>	11	12	13
14	15	16	<u>17</u>	18	19	20
<u>21</u>	22	23	24	25	26	27
28	29	30	<u>31</u>			

ASSISTENZA FISCALE	L U G	Con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale.
Giovedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2008.
Giovedì 10 SOSTITUTI D'IMPOSTA		Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770 Semplificato
Giovedì 10 DIRIGENTI DEL COMMERCIO	L U G	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2008 ai fondi Negri, Besusso, PREVIR.
Giovedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF/IRE RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	L U G L I O	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2008 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 . 1002 . 1012 - 1004); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2007 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).
LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS		compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 . 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2008.
Lunedì 21 PREVINDAI PREVINDAPI	L U G	Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2008.
Giovedì 31 INPS DM10	L U G	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di giugno, da parte dei datori di lavoro

Giovedì 31 INPS EMens	L U G L	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di giugno
Giovedì 31 SOSTITUTI D'IMPOSTA		Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Ordinario

Ricordiamo che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 07 Agosto al 27 Agosto (compresi).

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2008

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2008				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	<u>31</u>

Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF/IRE RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	A G O S T O	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2008 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 . 1002 . 1012 - 1004). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2007 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G O	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 . 1040 .).
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	A G O	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- ARTIGIANI E COMMERCianti	S	La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2008.

- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - INAIL RATEIZZATO	T O Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2008. Terza rata INAIL rateizzato
NB. UN APPOSITO PROVVEDIMENTO POTREBBE PROROGARE LE SCADENZE DI AGOSTO, lo scorso anno la proroga ha interessato le scadenze dal 2 fino al 23 AGOSTO	
Mercoledì 20 ENASARCO	A G O S T O Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2008 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Domenica 31 F.A.S.I. (posticipato al 1° settembre)	A G Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2008.
Domenica 31 INPS DM10 (posticipato al 1° settembre)	O S T Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di luglio, da parte dei datori di lavoro
Domenica 31 INPS EMens (posticipato al 1° settembre)	A G O Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di luglio

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2008

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) ò ò Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					SETTEMBRE 08

mercoledì 17 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2008 sui: ò ò ò ò ò ò ò
--	--